



COMUNE DI MONTESCUDAIO
(Provincia di Pisa)

**Regolamento
per l'attività
di Estetista**

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 44 del 28.09.2001 come modificata con deliberazione consiliare n° 49 del 29.11.2001

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista ai sensi della Legge 04.01.1990 n. 1, Legge Regionale 17.10.1994 n. 74 nonché del Piano di Indirizzo approvato dalla Regione Toscana con delib. n. 358 del 19.09.1995.

Art. 2 - Elaborati

Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti elaborati:

Prospetto A - delimitazioni delle aree;

Prospetto B - distanze minime tra esercizi.

Art. 3 - Attività di Estetista

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta mediante tecniche manuali con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'attività)

Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, ivi compresi Enti, Associazioni, Istituti, Clubs o presso altro esercizio commerciale, scuole, Hotels, Palestre, Ospedali, Case di Cura, Caserme e quant'altro, deve essere provvisto di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Responsabile del Servizio sulla base delle disposizioni vigenti.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l'accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell'edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

L'attività svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente può essere autorizzata qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, nonché a condizione che i locali abbiano un accesso autonomo ed indipendente dall'esterno e siano distinti e separati da quelli adibiti dall'esercente come proprio domicilio.

Il richiedente o il titolare dell'autorizzazione deve sottoscrivere in questo caso autorizzativo che consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Quando l'attività si svolge presso il domicilio dell'esercente è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5 - Forme di esercizio dell'attività)

A) - Imprese Artigiane

L'attività di cui al presente regolamento può essere esercitata in forma individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Ad una stessa impresa artigiana è consentito di svolgere l'attività di estetista in più sedi, previo ottenimento delle relative autorizzazioni comunali ed a condizione che l'impresa sia in grado di garantire nei locali la presenza costante di un collaboratore familiare, socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;

B) - Imprese non artigiane

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443 i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4.1.1990 n. 1.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per diversi esercizi a condizione che in ciascuno di essi i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività siano in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6 - Esercizi misti

E' possibile l'esercizio congiunto di più attività, tra loro affini (podologo, acconciatore, estetista) in un'unica sede sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso delle relative autorizzazioni.

I locali dove vengono svolte le singole attività devono essere distinti.

Nel caso sia svolta contemporaneamente l'attività di estetista e quella di parrucchiere in una delle forme di società previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle medesime.

Le attività possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

Art. 7 - Autorizzazione amministrativa

L'esercizio dell'attività di estetista è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

A) - Compilazione domanda

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in bollo indirizzata al Responsabile del Servizio.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale (per le ditte individuali) o partita I.V.A.; per le imprese costituite in forme associative previste dalla Legge 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;

- ubicazione dei locali o del locale ove verrà svolta l'attività e se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio del richiedente o presso Enti, Associazioni, Istituti, uffici, ecc:

- dichiarazione circa la disponibilità del fondo e titolo di godimento, da dimostrare successivamente;

B) - Allegati alla domanda

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale rilasciato dagli Organi competenti in riferimento agli artt. 3 - 6 - 8 della Legge 1/90 e art. 4 della L.R. 74/94, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci in caso di impresa societaria di cui all'art. 3 della Legge 443/85. In caso di imprese societarie non artigiane la qualificazione professionale dei soci o dipendenti che esercitano l'attività;
- attestazione idoneità dei locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ai sensi dell' art. 7 della L.R. 74/94
- oppure dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità, sotto il profilo di sicurezza, igiene e sanità pubblica, ad esser sede della richiesta attività, impe-

- gnandosi in caso di accoglimento della domanda a renderli effettivamente idonei all'esercizio della stessa nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;
 - prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;
 - autocertificazione antimafia in bollo con firma autenticata (possibile anche preso l'ufficio) (Per le società di persone resa da tutti i soci; nel caso di società di capitale resa da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione;
 - bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria, ove dovuti;
 - atto costitutivo della società più eventuali atti modificativi o in sostituzione certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con notizie storiche;

Art. 8 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal vigente regolamento è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti igienico/sanitari dell'attività ed igienico/edilizi dei locali, nonché della destinazione d'uso dei medesimi, al rispetto delle distanze minime fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti nella stessa zona come risulta dal prospetto B.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, come delimitate nella cartografia allegato "A":

- Zona 1 * Capoluogo
- Zona 2 * Fiorino/Poggio Gagliardo

Nel caso di insediamento di un nuovo esercizio in un'ubicazione posta a confine fra due o più zone, la distanza fra esercizi similari dovrà essere pari alla media ponderata delle distanze previste nelle zone interessate.

Art. 9 - Requisiti igienico sanitari

Per quanto riguarda le norme igienico/sanitarie concernenti l'attività di estetista (locali, attrezzature, personale) deve farsi riferimento alle vigenti norme statali e regionali in materia igienico/sanitaria, con particolare riferimento alle Disposizioni emanate dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 4.1.1990 n° 1.

Art. 10 - Compiti della USL

E' compito della U.S.L. il controllo e la vigilanza sulla presenza e sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo precedente, nonché sull'utilizzo delle apparecchiature per uso estetico così come prescritto dall'art. 9 della L.R. 74/94.

Oltre alle sanzioni di cui all'art. 24, ai contravventori alle norme igienico sanitarie in caso di accertate violazioni l' autorizzazione potrà essere sospesa con conseguente chiusura anche temporanea dell'esercizio.

Art. 11 - Commissione estetisti

L'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata dal Responsabile del Servizio previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 della Legge 1142/70 integrata da due rappresentanti delle organizzazioni della categoria estetisti più rappresentative a livello nazionale.

La composizione della Commissione è pertanto la seguente:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- cinque rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di cui tre per le attività di barbiere e parrucchiere e due per l'attività di estetista;
- tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- un funzionario medico dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante della Commissione provinciale per l' artigiano o da un delegato artigiano della categoria, residente nel comune;

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Settore Funzionale - Commercio.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica 5 anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

La Commissione si riunisce in I° e II° convocazione. per poter validamente deliberare in I° convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, in II° convocazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti.

Art. 12 - Compiti della commissione

La Commissione di cui al precedente art. 11 esprime parere obbligatorio in merito:

- alla predisposizione del Regolamento Comunale e sue modifiche;
- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista entro 40 gg. dalla presentazione della domanda;
- ad ogni problema inerente l'applicazione del presente regolamento.

Art. 13 - Esito della domanda

A) Qualora alla domanda di autorizzazione, completa di tutta la necessaria documentazione, sia stata allegata da dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica ad esser sede della richiesta attività, il Responsabile del Servizio, entro 60 gg. dalla data di presentazione, comunica all'interessato il parere espresso dalla Commissione e l'eventuale accoglimento o diniego della domanda. Il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura al pubblico dell'esercizio sono subordinati all'attestazione da parte della U.S.L. dell'idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica, da prodursi da parte dell'interessato entro 60 gg. dalla suddetta comunicazione, nonché all'accertamento da parte della U.S.L. sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista (ai sensi dell'art. 9 della L.R. 74/94).

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 15 gg. dal ricevimento del parere U.S.L.

B) Qualora il richiedente abbia allegato alla domanda, completa di ogni altra documentazione, l'attestazione di idoneità dei locali di cui all'art. 7 della L.R. 74/94, l'autorizzazione verrà rilasciata immediatamente dopo il parere favorevole della Commissione e l'accertamento da parte della U.S.L. circa l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista ai sensi dell'art. 9 della L.R. 74/94;

Art. 14 - Decadenza termini domanda

Qualora entro il termine di 60 gg. indicato nell'art. 13 il richiedente non abbia provveduto a rendere i locali idonei sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica, la domanda sarà dichiarata decaduta.

Parimenti sarà dichiarata decaduta qualora la U.S.L. non abbia potuto compiere accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature così come prescritto dall'art. 9 della L.R. 74/94.

Art. 15 - Trasferimento esercizio nella stessa zona

Il trasferimento dell'attività all'interno della stessa zona, fermi restando gli altri requisiti, ivi compresi quelli relativi alle norme igienico-sanitarie, è concessa a domanda degli interessati a condizione che la nuova ubicazione disti almeno 50 da analogo esercizio della stessa zona.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;
- attestazione di idoneità locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 74/94; oppure
- dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica ad esser sede della richiesta attività, impegnandosi in caso di accoglimento della domanda a renderli effettivamente idonei all'esercizio della stessa, nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;
- bollettino c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti d'istruttoria, ove previsti.

Valgono i termini e le scadenze di cui all'art. 13 e 14 del presente regolamento.

Il trasferimento di un'attività da una zona all'altra è subordinata al rispetto delle distanze di cui all'art. 8.

Art. 16 - Modifica superficie locali

Nel caso di modifica della superficie dei locali di esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo, al Responsabile del Servizio, contenente oltre agli estremi l'autorizzazione in atto, i dati relativi al punto c) lettera A del precedente art. 7.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- attestazione idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 74/94; oppure
- dichiarazione del richiedente che i locali hanno un'astratta potenzialità sotto il profilo di sicurezza di igiene e sanità pubblica ad esser sede della richiesta attività, impegnandosi in caso di accoglimento della domanda a renderli effettivamente idonei all'esercizio della stessa;
- planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva;

- prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso dei locali;
- bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, ove previsti.

Valgono i termini e le scadenze di cui agli artt. 13 e 14.

Art. 17 - Subingresso

Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività, sempre che sia in possesso della qualificazione professionale prescritta e sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda.

Qualora non ottenga la qualificazione professionale entro 3 mesi dalla data di acquisizione del titolo di proprietà, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Per le aziende aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4, della Legge 443/85, in caso di morte del titolare, gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi tramite idonea documentazione, potranno chiedere di proseguire nell'attività ai sensi dell'art.5 della Legge 443/85.

L'attività di fatto dovrà essere svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.

Dell'avvenuta variazione circa la titolarità dell'esercizio verrà data comunicazione alla U.S.L.

La domanda deve essere presentata in bollo indirizzata al Responsabile del Servizio e deve contenere:

- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale (per le ditte individuali) o partita I.V.A.; per le imprese costituite in forme associative previste dalla Legge 443/85 tali dati devono essere riferiti ai soci in possesso di qualificazione professionale; per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 443/85 devono riferirsi al legale rappresentante e al socio o dipendente in possesso della qualificazione professionale;
- l'indirizzo dell'esercizio per cui si richiede l'autorizzazione amministrativa;

Alla domanda devono essere allegati:

- attestato comprovante il possesso della qualificazione professionale rilasciato dagli Organi competenti in riferimento agli artt. 3, 6, 8 della Legge 1/90 e art. 4 della L.R. 74/94, del richiedente in caso di impresa individuale, della maggioranza dei soci in caso di impresa societaria di cui all'art. 3 della Legge 443/85. In caso di imprese societarie non artigiane la

qualificazione professionale dei soci o dipendenti che esercitano l'attività;

- contratto di affitto originale e copia oppure raccomandata ai proprietari del fondo dell'avvenuto cambiamento del locatario;
- planimetria dei locali in scala 1:100 accompagnata da relazione tecnica descrittiva o dichiarazione che niente è cambiato circa la superficie, disposizione e destinazione dei locali rispetto alla precedente gestione, in carta libera;
- dichiarazione antimafia resa nelle forme di legge (per le società di persone resa da tutti i soci; nel caso di società di capitale resa da tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione);
- bollettino di c/c postale comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, ove previsti;
- atto di compravendita o affitto dell'esercizio (o altro atto che comprovi il trasferimento di proprietà), registrato (originale in visione e copia);
- atto costitutivo della società più eventuali atti modificativi o in sostituzione certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con notizie storiche;
- autorizzazione originale del cedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dello stesso da cui risulti chi sono gli aventi diritto all'eredità, copia del testamento, originale o copia autenticata (in caso di subingresso mortis causa);
- dichiarazione di successione originale (ottenibile presso l'ufficio del registro) in visione e copia (in caso di subingresso mortis causa);
- autorizzazione del Giudice Tutelare (in caso di eredi minori) (in caso di subingresso mortis causa);

Art. 18 - Deroghe alle distanze

Si deroga al principio della distanza di cui all'art. 8 nei seguenti casi:

- trasferimento per sfratto esecutivo, non dovuto a morosità;
- per gravi motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (calamità naturali, gravi lesioni all'edificio ove è ubicata l'azienda, ecc.);
- per attività svolte per un periodo consecutivo non meno di 12 anni all'interno di uno stesso locale può essere richiesto il trasferimento in deroga alle distanze di cui all'art. 8 ma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15.

Art. 19 - Attività esercitate all'interno di strutture ricettive

Non sono soggetti alla normativa del presente regolamento limitatamente a quanto attiene il rispetto delle distanze minime, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista che si svolge all'interno di caserme, case di cura, ospedali.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma, riguardanti attività svolte esclusivamente all'interno della sede e ad esclusivo favore di coloro che vi sono alloggiati o che vi si trovino per periodi provvisori, non sono trascurabili.

Art. 20 - Centri commerciali

Qualora in base alla programmazione commerciale siano previsti "Centri Commerciali pianificati" per la cui funzionalità si rende necessario e opportuno l'insediamento di attività di estetista, le relative autorizzazioni possono essere rilasciate anche in deroga ai criteri concernenti le distanze di cui al precedente art. 8.

Nel caso di domande concorrenti, si stabilisce di adottare i seguenti criteri di priorità per il loro esame ed accoglimento:

- per prima la richiesta di trasferimento avanzata da due o più operatori già titolari di esercizi di estetista all'interno della stessa zona commerciale ove è ubicato il C.C., che intendano ivi associarsi, cessando i rispettivi esercizi e costituendo un nuovo apposito ente giuridico;
- per seconda la richiesta di trasferimento di un esercizio già attivo nella stessa zona commerciale;
- per terza la richiesta di trasferimento avanzata da due o più operatori già titolari di esercizi di estetista in zone diverse da quella in cui è ubicato il C.C. che intendano ivi associarsi, cessando i rispettivi esercizi e costituendo un nuovo apposito ente giuridico;
- per quarta la richiesta di trasferimento di un esercizio già attivo in una zona commerciale diversa da quella in cui è ubicato il C.C.;
- per quinta la domanda di nuova apertura.

Qualora per ciascuna delle anzidette categorie esistano più domande, sarà data preferenza a chi dimostri di avere la disponibilità dei locali nel C.C.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 21 - Obblighi delle imprese

I titoli dell'attività di estetista hanno l'obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

- l'autorizzazione amministrativa relativa all'attività svolta;
- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
- il cartello, contenente gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, scelti fra quelli determinanti dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 22 - Attività complementari

Alle imprese artigiane esercenti di estetista che vedano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina dell'attività commerciale di cui al D. Lgs. 31.3.1998 n° 114.

Art. 23 - Casistiche particolari

Secondo quanto stabilito dall'art. 7, 2° comma della Legge 4.1.1990 n. 1, le imprese autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia di commercio fisso, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento (che sussistano cioè le distanze da esercizi similari e i requisiti igienico sanitari ed igienico edilizi dei locali) e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 24 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 17.10.1994 n. 74 chi esercita attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da £ 2.000.000 (Euro 1.032) a £ 10.000.000 (Euro 5.164) con le procedure di cui alla L.R. 12.11.1993 n. 85 e alla Legge 24.11.1981 n. 689;

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 Legge 04.01.1990 n. 1 chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 1.000.000 (Euro 516) a £ 2.000.000 (Euro 1.032) con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Nei casi in cui le attività previste dal regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Responsabile del Servizio ordina la cessazione immediata della attività abusive, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale;

In caso di gravi e continuate violazioni al presente regolamento il Responsabile del Servizio può disporre, sentita la Commissione di cui all'art. 11, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a gg. 20.

Art. 25 - Decadenza e revoca autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Responsabile del Servizio, previo avviso scritto al titolare:

- qualora non attivi l'esercizio entro tre mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, come pure nell'ipotesi in cui l'attività venga sospesa per un periodo superiore a tre mesi, fatta eccezione per casi di gravi indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto. In tali casi il Responsabile del Servizio concede, previo accertamento, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 11, un congruo periodo di proroga, la cui durata in ogni caso non può essere superiore ad un anno;
- qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate dal Responsabile del Servizio con diffida nel termine di 180 giorni;
- quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni di cui alla Legge 04.01.1990 n. 1 ed alla L.R. 17.10.1994 n. 74.

Il Responsabile del Servizio dispone altresì la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 26 - Norma transitoria

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 04.01.1990 n. 1 nel caso in cui le imprese già esistenti (munite cioè di autorizzazione) alla data di entrata in vigore del presente regolamento operino in locali inadeguati rispetto alle disposizioni igienico sanitarie ed igienico edilizie contenute nel prospetto C) art. 2 del Regolamento Parrucchieri devono presentare apposita richiesta al Responsabile del Servizio al fine di ottenere un periodo di tempo, non superiore a dodici mesi, per gli adeguamenti necessari. Nell'interesse generale dell'economia, il termine suddetto è prorogabile per comprovata necessità o altri gravi motivi.

Riguardo ai requisiti igienico sanitari di cui al predetto art. 2,

per le attività che comportano l'uso di strumenti acuminati e taglienti, è previsto il puntuale adeguamento.

Qualora sussistano cause ostative di carattere tecnico alla realizzazione dei lavori necessari per l'adeguamento suddetto, da valutarsi in base a quanto disposto dalla Legge Regionale, il proseguimento dell'attività è consentito al titolare intestatario dell'autorizzazione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; l'eventuale subentrante, salvo il parente o l'affine di 2° grado che subentra per causa di morte, non potrà continuare l'attività negli stessi locali; potrà essergli consentito il trasferimento anche in deroga alle distanze minime stabilite.

Tale facoltà è concessa anche al titolare.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle Leggi 4.1.1990 n. 1 e L.R. 17.10.1994 n. 74 nonché al Regolamento Parrucchieri.